

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1833
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale. (3205)	1833
PRESIDENTE	1833, 1835
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	1833
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1835
WALTER	1835
Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (3237)	1837
PRESIDENTE	1837
Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3255)	1837
PRESIDENTE	1837, 1838
MARTINELLI, <i>Relatore</i>	1837, 1838
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1840

La seduta comincia alle 10,50.

LONGONI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Romano.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale. (3205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale »

L'onorevole Gennai Tonietti Erisia, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, premesso un ampio esame delle varie categorie di personale che assicurano il funzionamento del servizio delle ricevitorie del lotto (ricevitori, aiuto-ricevitori, commessi avventizi e personale volontario) personale, il cui onere di spesa fa carico per quello sussidiario (aiuto ricevitori, che non hanno reggenza di ricevitoria e commessi avventizi) allo Stato,

mentre per quello volontario fa carico al gestore, richiama le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 e decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717 articolo 73, che fissano in 2.000 unità il numero massimo del personale in sottordine delle ricevitorie.

La relazione illustra quindi, ampiamente, lo sviluppo verificatosi nel decennio 1947-1956 nella attività del servizio lotto, sviluppo indubbiamente notevole in quanto le ricevitorie sono aumentate da 1816 (nel 1947) a 2.288 (nel 1956) con un aumento di oltre 470 unità e l'incasso lordo annuo delle stesse è passato dai 6 miliardi del 1947 ai 36 miliardi del 1956 mentre le bollette annualmente scritte sono passate da 266 milioni (esercizio 1947-1948) a ben 460 milioni (esercizio 1955-1956).

Le necessità di servizio conseguenti a tale sviluppo di lavoro delle ricevitorie, essendo rimasto invariato il contingente di 2.000 unità del personale in sottordine previsto dalle disposizioni di legge, dovettero essere fronteggiate con personale avventizio (commessi equiparati ed autorizzati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741) e personale volontario autorizzato dalle Intendenze di finanza.

Ma questa situazione di fatto del tutto eccezionale, protrattasi per circa un decennio, doveva essere regolarizzata. A ciò provvede il disegno di legge che, nella semplice formulazione dei sei articoli di cui si compone, risolve e definisce i seguenti punti fondamentali

1°) adeguamento del personale in sottordine delle ricevitorie del lotto alle effettive necessità di funzionamento, senza che da ciò derivi un maggior onere di spesa per l'erario, trattandosi di regolamentazione di una situazione di fatto esistente.

2°) assegnazione dei posti, in sede di prima attuazione della legge, al personale avventizio e volontario in servizio, mediante concorso riservato a detto personale,

3°) formazione di un ruolo aggiunto per il personale avventizio delle ricevitorie che non trovi sistemazione attraverso il concorso riservato, e risponde quindi ad una esigenza improrogabile di sistemazione degli organici del personale del lotto.

In particolare

l'articolo 1 della legge, a modifica delle disposizioni vigenti, porta l'organico del personale di aiuto ricevitore da 2.000 a 2.800 unità. Si tratta di un aumento proporzionalmente ridotto (40 per cento), se si tiene conto

che nel 1947 erano previste dalla legge 2.000 unità di personale con un numero di giuocate pari al 58 per cento dell'attuale, ed un importo di incassi lordi annuali pari al 17 per cento circa di quelli attuali,

l'articolo 2 stabilisce che l'assegnazione dei posti di aiuto ricevitore, in sede di prima attuazione della legge, avvenga mediante concorso riservato ai commessi avventizi, che esplicano mansioni di aiuto ricevitore, anche se sprovvisti del titolo di studio, ma di età non superiore ai 55 anni, nonché ai volontari in servizio che siano però in possesso del titolo di studio (licenza di scuola media inferiore) e d'età non superiore ai 30 anni, riservando ai volontari solo un decimo dei posti messi a concorso;

gli articoli 3, 4, 5, richiamate le norme sui concorsi di cui al regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (regolamento sul lotto), determinano le prove di esame (scritto e orale), nonché la commissione esaminatrice, la sede di svolgimento delle prove, il Comitato di vigilanza per la prova scritta, le votazioni minime richieste nelle prove ed i criteri di formazione della graduatoria di merito nella quale ai candidati possono essere attribuiti, oltre ai punti ottenuti nelle prove d'esame, anche da 1 a 3 punti per i titoli di studio posseduti e mezzo punto per ogni anno di servizio di commesso non di ruolo, sino ad un massimo di 5 decimi, in totale fra titoli di studio e di servizio.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 riserva infine al Ministero delle Finanze il diritto di nominare aiuto ricevitore gli idonei, quando si verificano rinunce da parte dei vincitori del concorso o vacanze di posti, entro i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria;

l'articolo 6, infine, prevede la formazione di un « ruolo aggiunto » di aiuto ricevitore per quei commessi avventizi che non siano risultati vincitori del concorso o che non vi abbiano potuto o voluto partecipare.

Il personale assegnato a questo ruolo che non abbia superato i 55 anni, una volta all'anno potrà accedere ai posti di aiuto ricevitore, nel limite di un terzo dei posti disponibili, mediante esame consistente in un colloquio.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti gode del trattamento dei commessi avventizi, già equiparato a quello degli aiuto ricevitore.

Questo provvedimento è stato anche invocato in Assemblea durante la discussione del disegno di legge sul conglobamento parziale e totale di questo personale perché sistema la posizione di circa 3.000 collaboratori del lotto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

i quali hanno finora avuto una sistemazione piuttosto precaria ed, a volte, instabile nel posto che occupano. Perciò chiedo alla Commissione di approvare integralmente il provvedimento anche perché atteso ed invocato nell'ultima discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, dopo la relazione come sempre diligentissima della onorevole Gennai Tonietti, non ritiene di dover aggiungere altro; potrebbe solo ripetere gli argomenti che stanno alla base di questo disegno di legge. Fa soltanto presente che si poneva il problema di affrontare l'aumento delle ricevitorie passate, nel decennio, da 1.816 a 2.288 e più; dell'aumento del numero delle giuocate, passato da 266 milioni a 460 milioni con un conseguente maggior lavoro.

Occorreva quindi provvedere a che il funzionamento rispondesse alle necessità. A tale scopo si poteva ricorrere o a concorsi interni o a concorsi esterni.

Seguendo la via dei concorsi esterni si sarebbe seguita la via più ortodossa, tuttavia coloro che fossero venuti dal di fuori, non avrebbero avuto la pratica esperienza necessaria; si è quindi fatto ricorso al mezzo che è apparso più equo: il concorso interno per il personale che già esercita le sue funzioni.

Questo è il punto essenziale sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

Quanto alla articolazione del provvedimento, essa è stata commentata dall'onorevole Relatore e penso che la semplice lettura degli articoli darà alla Commissione il modo di conoscere come i concorsi si svolgeranno e come si giungerà a sanare la situazione nella quale versa il personale del lotto.

WALTER. Concordo con quanto detto dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rappresentante del Governo ha posto in evidenza due fatti importanti: l'aumento delle giuocate al lotto e, per quanto riguarda il concorso, il fatto che si tratti di un concorso interno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno

1946, n. 122, dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, è sostituito dal seguente:

« L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2.800 unità.

Gli aiuto ricevitori vengono assegnati alle ricevitorie, tenuto conto dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate ed all'importo degli incassi ».

(È approvato).

ART. 2.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti di aiuto ricevitore sono conferiti mediante concorso riservato:

a) ai commessi avventizi del lotto che esplicano mansioni di aiuto ricevitori, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 172, comma 5°, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, ma forniti della licenza della scuola elementare, purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55;

b) al personale volontario che, debitamente autorizzato dall'Intendenza di finanza, presta servizio nelle ricevitorie del lotto con retribuzione a carico del gestore, a condizione che sia provvisto di licenza di scuola media inferiore e abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Al personale volontario non può essere conferito più di un decimo dei posti messi a concorso.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro per le finanze, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* del personale del lotto.

(È approvato).

ART. 3.

Per la presentazione delle domande e dei documenti e per l'ammissione al concorso si applicano le norme degli articoli 175, 176 e 177, primo comma, del vigente regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Il concorso si svolge per esami consistenti in una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella compilazione ed illustrazione di un prospetto statistico o di un

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

elaborato contabile che costituisce anche saggio di scrittura. La prova orale verte sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto.

(È approvato).

ART. 4.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale, capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che presiede, e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'Ispettorato medesimo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, in servizio presso l'Ispettorato suddetto.

(È approvato).

ART. 5.

La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle città ove trovansi le sedi di estrazione; quella orale sarà sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi di estrazione, eccettuata quella di Roma, è costituito un Comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due di cui uno di ragioneria, designati dall'Intendente.

Funge da segretario un funzionario dell'Indendenza.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale.

Ai candidati che nelle due prove ottengano una votazione complessiva non inferiore ai dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del collocamento nella graduatoria di merito del concorso, da 1 a 3 punti, a seconda dell'importanza del titolo di studio posseduto, purché non inferiore alla licenza di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e, se commessi avventizi, mezzo punto per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non di ruolo prestato. Complessivamente, il punteggio in aggiunta alla vota-

zione per le prove d'esame non può superare i cinque decimi.

La graduatoria generale di merito è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato, e quello dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti o titoli di precedenza. Per l'approvazione e per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso nonché per gli eventuali reclami si applicano le norme di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 178 del citato regolamento sul lotto.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuto ricevitori e saranno assegnati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto delle località che stabilirà il Ministero delle finanze.

È in facoltà del Ministero delle finanze di nominare aiuto ricevitori, per rinuncia dei vincitori del concorso o per posti resi vacanti, i candidati dichiarati idonei, non oltre però il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 6.

I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'articolo 2 e quelli che non intendano o non possano parteciparvi, saranno inquadrati in un ruolo aggiunto con la qualifica di « aiuto ricevitori aggiunti », previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nell'ordine di inquadramento saranno collocati per primi i candidati risultati idonei nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, secondo il posto di graduatoria, e successivamente tutti gli altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella qualifica di aiuto ricevitori è conferito almeno una volta all'anno, mediante esame consistente in un colloquio vertente su materia di servizio, al personale del ruolo aggiunto che non abbia superato il 55° anno di età.

L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

Ai candidati che abbiano conseguito la idoneità, per avere riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, è attribuito, sino ad un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al 2° comma del presente articolo. La somma dei voti del colloquio e di quelli per l'anzianità determina il punteggio complessivo per il posto nella graduatoria.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti continua a godere del trattamento dei commessi avventizi, già equiparato a quello degli aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda l'iscrizione al « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (3237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

In assenza dell'onorevole Romano, Relatore, in congedo, riferirò io stesso brevemente.

Si tratta di un provvedimento di adeguamento che tende a concedere al personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, il soprassoldo, che in base alla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, spetta ai militari a cavallo dell'Arma dei carabinieri.

Ciò corrisponde al principio della parità di trattamento economico fra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sancito dall'articolo 327 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ed al criterio costantemente seguito, dalla equiparazione economica fra i dipendenti dei vari Corpi di polizia.

Si tratta, comunque, di un soprassoldo veramente esiguo e che comporta un onere finanziario minimo.

Per i motivi sopra esposti ritengo di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il soprassoldo stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri è attribuito, nella stessa misura, ai pari grado a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 3.650.000 per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in lire 600.000 per il personale del Corpo degli agenti di custodia ed in lire 2.000.000 per il personale del Corpo forestale dello Stato, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli nn. 51, 81 e 72 rispettivamente degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1957-58 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Martinelli, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINELLI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame e che è già stato

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

approvato dal Senato, si riferisce, come risulta anche dal titolo, alla estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari. Si tratta, effettivamente, di annualità di contributi per interessi passivi, in generale di importo modestissimo; alcuni di essi non raggiungono l'ammontare di lire 10 mila e nel complesso rappresentano un valore attuale di lire 33.020.834.

Dette annualità andrebbero ad estinguersi a date diverse; l'ultima all'esercizio 1991-1992.

Il provvedimento in esame intende quindi soddisfare le operazioni più modeste che fanno capo al bilancio del tesoro.

Debbo far rilevare come vi sia una differenza fra la cifra accantonata, quale appare dalla nota preliminare dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956-1957, e gli oneri dipendenti dal provvedimento in corso.

La ragione di questa differenza risiede nel fatto che, nell'appurare ad una a una queste partite, si è constatato che per alcune di esse vi sono dei vincoli e che il pagamento di altre partite è subordinato ad apposito nullaosta del Ministero dei trasporti, nullaosta collegato alla regolarità del funzionamento di alcuni servizi. Si è quindi dovuto procedere allo stralcio di queste annualità e in tal modo il valore attuale dei debiti da estinguere anticipatamente, si è ridotto alla cifra di lire 33.020.834.

L'onere, a norma dell'articolo 2, fa carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957, nel quale vi è regolarmente capienza; ed ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 può essere trasferita nell'esercizio successivo la copertura del provvedimento annunciato in un esercizio e non approvato.

Per questi motivi, propongo che il disegno di legge sottoposto al nostro esame venga dalla Commissione approvato, nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidererei conoscere dall'onorevole Relatore se tutti i beneficiari elencati nel provvedimento siano consenzienti.

MARTINELLI, *Relatore*. Penso che il consenso non sia stato richiesto per il motivo che

l'amministrazione si riserva sempre il diritto di estinguere anticipatamente le sue obbligazioni. La Cassa depositi e prestiti accorda sempre questa facoltà ai suoi debitori. Reputo poi — ma è una mia considerazione personale — che alcune di queste partite andranno in perenzione perché non saranno reperibili i creditori. Lo stesso problema si è presentato per l'anticipata estinzione di alcuni vecchi debiti a cui doveva provvedere il Tesoro: una notevole parte di essi è andata in prescrizione perché nessuno si è presentato a reclamare il rimborso di somme, in gran parte modestissime.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la estinzione anticipata degli oneri facenti carico a più esercizi finanziari, indicati nell'annessa tabella.

I relativi valori attuali, determinati al 1° luglio 1957, in complessive lire 33.020.834, saranno corrisposti agli Enti creditori dal giorno successivo a quello di scadenza delle annualità in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere di lire 33.020.834 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

TABELLA DEI DEBITI IN ANNUALITÀ DA ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE MEDIANTE CORRESPONSIONE, AI CREDITORI, DEI RELATIVI VALORI ATTUALI

Numero	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE AUTORIZZÒ IL MUTUO	Annualità esercizio 1956-57 (a)	Scadenza ultima annualità	Saggio interessi sui mutui	Valore attuale al 1° luglio 1957
1	13- 9-1917, n. 1591	283.275	1973-74	3,65 %	2.055.116
2	24-12-1891, n. 760	43.497	1967-68	3,65 %	426.848
3	21-12-1916, n. 1856	76.154	1969-70	3 %	704.893
4	12-12-1896, n. 2193	486.105	1977-78	4,50 %	6.451.815
5	10-11-1924, n. 1800	14.417 15.049	1976-77	4 % 4,50 %	338.175
6	2- 1-1908, n. 9	8.763	1972-73	4 %	83.628
7	23- 5-1924, n. 940	92.312	1960-61	4,50 %	250.568
8	14-11-1926, n. 1990	186.771	1976-77	4,50 %	2.429.500
9	8- 7-1904, n. 351	66.075	1971-72	4 %	418.115
10	27- 6-1907, n. 400	56.418	1974-75	4 %	528.465
11	30- 6-1912, n. 746	5.990	1972-73	4 %	69.800
12	29- 1-1920, n. 142	84.510	1970-71	4 %	892.687
13	31-10-1919, n. 2069	358.842	1969-70	4 %	3.583.272
14	20-10-1925, n. 1799	96.596	1974-75	4,50 %	1.174.604
15	3- 1-1926, n. 35	234.506	1960-61	5 e 7/8 %	814.920
16	27-11-1939, n. 1816	21.624	1991-92	5,80 %	321.007
17	7- 7-1905, n. 400	1.876	1959-60	4 %	5.205
18	6- 1-1918, n. 119	107.155	1970-71	4 %	396.588
19	1- 4-1915, n. 448	107.155	1958-59	4 %	206.067
20	23-10-1925, n. 2155	159.442	1965-66	4 %	1.344.946
21	13- 9-1917, n. 1591	383.696	1966-67	3,65 %	3.291.492
22	25- 6-1906, n. 255	5.563 15.532	1973-74 1977-78	4 % 4,50 %	24.982 208.202
<i>Da riportarsi . . .</i>					26.029.895

(a) Gli Enti creditori sono la Cassa Depositi e Prestiti, per le annualità indicate ai numeri dall'1 al 33, ed il Banco di Napoli, per le annualità indicate ai numeri 34 e 35.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

Numero	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE AUTORIZZÒ IL MUTUO	Annualità esercizio 1956-57 (a)	Scadenza ultima annualità	Saggio interessi sui mutui	Valore attuale al 1° luglio 1957
				<i>Riporto . . .</i>	26.029.895
23	13- 7-1910, n. 467	3.011	1976-77	2 %	37.934
24	13- 4-1911, n. 311	326.410	1980-81	4 e 4,50 %	3.808.966
25	13- 4-1911, n. 311	114.294	1979-80	4,50 %	1 153.525
26	12- 7-1912, n. 772	19.212	1982-83	4 %	155.896
27	21- 1-1915, n. 27	40.316	1985-86	4 e 4,50 %	433.395
28	21- 1-1915, n. 27	72 900	1981-82	4,50 %	453.197
29	27- 8-1916, n. 1056	12.617	1976-77	2 %	171.625
30	27- 8-1916, n. 1056	2.857	1963-64	4,50 %	16.310
31	5-11 1916, n. 1518	741	1976-77	2 %	2.137
32	29- 4-1917, n. 697	95	1969-70	2 %	1.078
33	23-10-1910, n. 1315	428	1976-77	4,50 %	5 568
34	13- 4-1911, n. 311	1.375	1967-68	4 %	3.148
35	13- 5-1915, n. 775	361.045	1980-81	4,50 %	748.160
				<i>Totale . . .</i>	33.020.834

(a) Gli Enti creditori sono la Cassa Depositi e Prestiti, per le annualità indicate ai numeri dall'1 al 33, ed il Banco di Napoli, per le annualità indicate ai numeri 34 e 35.

La pongo in votazione.

(*E approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale » (3205):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (3237).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti carico a più esercizi finanziari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3255).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Belotti, Berloffa, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Charamello, Facchin, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Romano.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI